



«DELIBERA N. 983
del 18 novembre 2020

Fasc. Anac n. [omissis]/2020

Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 novembre 2020;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 21.9.2020 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2020-2022;
- Vista la comunicazione prot. n. 69270 del 22.9.2020 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 78753 del 23.10.2020, con cui [omissis], in qualità di Segretario comunale, informava l'Ufficio di aver notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio ai membri della Giunta comunale;
- Vista la nota del 26.10.2020 acquisita al prot. n. 78753, con cui [omissis], rappresentava di svolgere dal 1.8.2019 le funzioni di Segretario comunale della sede di Segreteria convenzionata dei comuni di [omissis], di [omissis] e di [omissis], oltre le funzioni di responsabile di posizione organizzativa del Settore 1° "Affari generali" del Comune di [omissis], comprendente: la gestione giuridica del personale; la gestione dei procedimenti afferenti i servizi sociali; i procedimenti relativi al servizio contenzioso afferente la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Vista la comunicazione, nella stessa nota del 26.10.2020, con la quale il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell'ambito del Settore Affari generali, particolarmente carente di personale;
- Vista la nota del Sindaco, di cui alla nota prot. n. 80469 del 28.10.2020, con la quale comunicava di aver provveduto con proprio decreto n. 4 del 28.10.2020 alla nomina del RPCT nella persona di [omissis] dipendente di ruolo di categoria D;
- Vista la mancanza di ulteriori controdeduzioni da parte dei membri della Giunta comunale;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 21.9.2020, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).

Dalla consultazione del sito web del Comune è risultata la pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2019-2021, nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti- prevenzione della corruzione".

Con riferimento all'individuazione dei responsabili per gli adempimenti omessi è necessario formulare alcune considerazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, considerate le diverse posizioni dei soggetti coinvolti.

La norma di cui all'art. 1, co. 7, l. 190/2012, prevede che negli enti locali il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla



l. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente. In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.

Si ritiene che, per il conferimento dell'incarico di RPCT, debba considerarsi indispensabile l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico dell'ente di un atto formale di conferimento della nomina che definisca i poteri e le responsabilità del RPCT.

A tal proposito, si rammenta che la sentenza del Tribunale Ordinario di Siracusa II Sez. civile n. 595/2017 ha chiarito che «negli enti locali la designazione del Segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione non è automatica ma deve avvenire con provvedimento di nomina da parte dell'organo politico, che può anche individuare un soggetto diverso dal Segretario o dal dirigente apicale, purché in tal caso motivi il provvedimento di scelta».

Per quanto riguarda le osservazioni presentate da [omissis], attuale Segretario comunale, le stesse si ritengono condivisibili, in quanto la stessa non avrebbe ricevuto formale incarico di RPCT del comune per il quale svolge la funzione di Segretario comunale.

Inoltre, dalla documentazione acquisita si evince che [omissis] avrebbe più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Da ultimo, nella scelta effettuata dall'organo di indirizzo politico la norma prevede di «assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività». Condizione evidentemente non condivisa da [omissis] in quanto responsabile del settore Affari generali e della Segreteria convenzionata dei comuni di [omissis], di [omissis] e di [omissis].

Pertanto, per quanto riguarda il ruolo della dr.ssa [omissis] non si ravvisano responsabilità non avendo ricevuto formale incarico di RPCT.

Il Sindaco, con nota acquisita al protocollo ANAC n. 80469 del 28.10.2020, si è limitato a comunicare l'avvenuta nomina del RPCT (decreto n. 4 del 28.10.2020) nella persona di [omissis] dipendente di ruolo di categoria D, e ad informare che «lo stesso RPCT provvederà alla predisposizione del PTPCT per il triennio 2020-2022 nel minor tempo possibile».

Per completezza, si rappresenta che, da un'ulteriore verifica, è stato rilevato che nella sezione del sito istituzionale denominata "Albo pretorio on line", è pubblicata la deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 5.11.2020 con la quale è stato approvato il PTPCT 2020-2022.

Il PTPCT 2020-22 è stato approvato dalla Giunta comunale in data 5 novembre 2020, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

Si evidenzia una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

Si rappresenta che l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. *culpa in vigilando*.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel Sindaco [omissis], nel vice Sindaco [omissis] e nei componenti la Giunta comunale [omissis], [omissis], [omissis].

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
[omissis], Sindaco;

[omissis], vice Sindaco;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;



- di disporre l'archiviazione nei confronti di [omissis], Segretario comunale.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente